

JERSEY**La *Draft Assisted Dying (Jersey) Law 202* in materia di aiuto al suicidio**

30/09/2025

Il Consiglio dei ministri (*Council of Ministers*) del Jersey ha presentato al Parlamento locale (la *States Assembly*) un [disegno di legge](#) in materia di aiuto al suicidio. Con tale iniziativa si dà seguito alla [Proposition 18/2024](#) del 22 maggio 2024, con la quale la *States Assembly* aveva richiesto al Ministro della Salute e dei Servizi Sociali (*Minister for Health and Social Services*) di elaborare un disegno di legge volto a introdurre una disciplina in materia di aiuto al suicidio nel territorio di Jersey.

La *Proposition* prevede la possibilità di accedere a tali procedure per i soggetti affetti da una malattia terminale con un'aspettativa di vita non superiore a sei mesi, ovvero a dodici mesi in presenza di patologie neurodegenerative (c.d. *Route 1*). Con il medesimo atto, la *States Assembly* aveva invece respinto l'ipotesi della *Route 2*, ossia l'estensione dell'accesso all'aiuto al suicidio anche a persone affette da condizioni fisiche incurabili, ma prive di una ragionevole prospettiva di decesso in tempi brevi.

Il *Bill* riflette sostanzialmente l'impostazione della *Proposition 18/2024*, pur con alcune limitate modifiche e aggiornamenti emersi nel corso della redazione. Nella versione attuale, l'accesso all'aiuto al suicidio è riservato esclusivamente a chi soddisfi congiuntamente i seguenti criteri. In primo luogo, occorre che siano rispettati i cc.dd. *health criteria (section 2(2))*: il soggetto deve essere affetto da una condizione fisica destinata, secondo la valutazione clinica, a condurre al decesso entro un periodo massimo di sei mesi, ovvero di dodici mesi in caso di patologia neurodegenerativa. È altresì richiesto che la persona ritenga di non poter sopportare le sofferenze derivanti dalla propria condizione, oppure di non poter sopportare le sofferenze che, secondo la prognosi medica, la condizione stessa è destinata a comportare. Infine, qualora un trattamento terapeutico possa prolungare la vita oltre il limite temporale indicato, o rendere tollerabili le sofferenze prodotte dalla patologia, il soggetto deve ritenere di non poter sopportare le sofferenze che il trattamento stesso sarebbe prevedibilmente in grado di causare.

In secondo luogo, in base al *capacity criterion (section 2(3))*, è necessario che il richiedente disponga della capacità di assumere la decisione di accedere al fine vita. In terzo luogo, egli deve manifestare la volontà di porre termine alla propria vita, assumendo tale decisione in modo volontario, informato, chiaramente espresso e stabile (e, cioè, mantenuta con coerenza sin dalla prima richiesta) (cc.dd. *decision criteria*, su cui si v. la *section 2(4)*). Inoltre, secondo l'*age criterion (section 2(5))*, il richiedente deve aver compiuto, al momento della prima istanza, il diciottesimo anno di età. Infine, è richiesto che egli sia residente a Jersey da almeno dodici mesi (c.d. *residency criterion*, su cui si v. la *section 2(6)*).

L'iniziativa del Jersey si colloca nel solco di esperienze analoghe, già intraprese da un'altra Dipendenza della Corona Britannica e in discussione anche nel Regno Unito. In particolare, il Parlamento bicamerale (il *Tynwald*) dell'Isola di Man ha recentemente approvato una legge in materia (si v. la [precedente segnalazione](#)). Dopo aver superato il vaglio della *House of Commons*, il

Terminally Ill Adults (End of Life) Bill – applicabile a Inghilterra e Galles e oggetto di [precedente segnalazione](#) – è ora all’esame della *House of Lords*. Similmente, lo scorso 13 maggio, il Parlamento scozzese ha raggiunto un accordo sui principi generali dell’*Assisted Dying for Terminally Ill Adults (Scotland) Bill* (anche di tale sviluppo si era dato conto in una [precedente segnalazione](#)), la proposta di legge in materia di aiuto al suicidio presentata il 27 marzo 2024.

In considerazione della rilevanza e complessità della materia, e al fine di consentire un adeguato esame da parte della cittadinanza, dei professionisti sanitari e dei membri della *States Assembly* del Jersey, è stato stabilito che l’intervallo minimo tra la presentazione della proposta e la sua discussione in *States Assembly* sia più ampio rispetto al termine ordinario di sei settimane. È comunque previsto che il dibattito parlamentare sul disegno di legge abbia inizio entro la fine del 2025.

Il testo del *Bill* è disponibile *online* a questo [link](#), mentre a questo [link](#) è possibile consultare la *Proposition 18/2024* adottata il 22 maggio 2024 dalla *States Assembly*.

Raffaele Felicetti